

N. R.G. 1251/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1251/2021** promossa da:

..., con il patrocinio dell'avv. Maurizio Riommi, dell'avv. Daniele Verduchi e dell'avv. Andrea
Pesenti, elettivamente domiciliato presso lo studiodi quest'ultimo in Bergamo, via Cucchi n. 5

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dei funzionari incaricati dott.ssa Giuseppina Tabone e dott.ssa
Marilù Albanese, domiciliato presso l'ambito territoriale di Bergamo in via Pradello n. 12

CONVENUTO

Oggetto: ricostruzione della carriera del personale a.t.a.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda

Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 6.8.2021, la ricorrente ha adito
l'intestato Tribunale per veder riconosciuto il suo diritto a conseguire la ricostruzione della
carriera considerando per intero, ad ogni effetto contrattuale e di legge, tutti i periodi di servizio
svolti in costanza dei plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna
del Ministero convenuto a riconoscerle il diritto a conseguire le progressioni di carriera dal
19.2.2015 per aver in quella data maturato un'anzianità di servizio di nove anni, dal 19.2.2020 per
aver in tale data conseguito un'anzianità di servizio di 15 anni e dal 19.2.2026 per il conseguimento
di 26 anni di anzianità di servizio e altresì con condanna del Ministero convenuto a corrisponderle



la somma di € 861,34 per effetto del conseguimento del collocamento nella fascia stipendiale 15-20 dal 19.2.2020.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver svolto attività di collaboratrice scolastica in virtù di plurimi contratti a tempo determinato dal 15.5.2002 al 20.6.2010 per un totale di 6 anni, 6 mesi e 12 giorni di servizio, di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2010, di essersi vista riconoscere – al momento della assunzione in ruolo – una anzianità di 5 anni, 8 mesi, 12 giorni ai fini giuridici ed economici ed una anzianità di servizio di 0 anni, 10 mesi, 8 giorni ai solo fini economici, di essere stata collocata nella prima fascia stipendiale con riconoscimento del diritto a conseguire la progressione stipendiale nella fascia 9-14 solo dal 19.12.2015, di aver vanamente richiesto al Ministero convenuto il computo di tutta l'anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Dopo aver ripercorso le disposizioni contrattuali e legislative trascorse e vigenti in tema di progressione e di ricostruzione di carriera del personale a.t.a., parte attorea ha invocato l'immediata e diretta operatività della clausola 4 contenuta nell'allegato alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CEE e ha richiamato i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità .

Ritualmente costituitosi in giudizio il Ministero convenuto ha contrastato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale l'integrale rigetto, in subordine l'accertamento della intervenuta prescrizione per le differenze retributive eventualmente maturate prima del quinquennio antecedente alla domanda e per il diritto al riconoscimento degli anni di anzianità antecedenti il decennio.

Con segnato riferimento alla progressione stipendiale della ricorrente ha evidenziato che il chiesto computo integrale dell'anzianità di servizio maturato avrebbe comportato il riconoscimento con un anticipo di dieci mesi e otto giorni della progressione economica nella fascia 9-14 e nella fascia 15-20, mentre rimarrebbero coincidenti le date di maturazione del diritto a conseguire il passaggio nelle ulteriori fasce.

Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020 ed istruita la causa allo stato degli atti, all'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso è fondato solo in parte e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.

la ricorrente ha esposto di appartenere al personale scolastico a.t.a., di aver prestato – prima dell'assunzione in ruolo - più di tre anni servizio pre-ruolo presso scuole ed istituzioni educative statali nell'ambito del Ministero dell'Istruzione.



È rimasto pacifico tra le parti che nel caso in disamina si controverte di giorni, mesi e anni di servizio effettivo, regolarmente retribuito presso scuole ed istituzioni educative statali ai sensi e per gli effetti dell'art. 570, D.Lgs. 297/1994.

Secondo la normativa nazionale, all'atto dell'immissione in ruolo, parte attorea ha ottenuto una ricostruzione di carriera che ha determinato una riduzione parziale del valore giuridico ed economico del servizio pre-ruolo (riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ex art. 569 e segg. D.Lgs. 297/1994), un conseguente ricalcolo nel tempo della retribuzione spettante per effetto della classe stipendiale raggiunta in virtù della suindicata ricostruzione giuridica con decorrenza dalla data di assunzione in ruolo.

In via preliminare deve rilevarsi che devono essere disattese le eccezioni di prescrizione sollevate dal Ministero dell'Istruzione: nel caso in disamina non si controverte della illegittimità del termine per utilizzo abusivo e reiterato di contratti a termine, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la direttiva 1999/70/CE, bensì della violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in contrasto con l'art. 4 del citato accordo quadro.

Ne deriva l'infondatezza di qualsiasi eccezione di tardività della domanda giudiziale, rispetto alla quale non è invece configurabile alcuna decadenza, salva la prescrizione del diritto azionato, profilo di cui occorrerà tenere conto, pur riconoscendosi la fondatezza della domanda attorea.

Con segnato riferimento al merito, deve rilevarsi che a seguito dell'immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera di parte ricorrente è avvenuta con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570, D.Lgs. 297/1994 e dal c.c.n.l. di comparto. In particolare, la ricostruzione della carriera di parte attorea è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (per il personale a.t.a. sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).

Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a



tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, con la conseguenza che i criteri del computo del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

L'enunciato principio di non discriminazione è stato più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio, rilevando che;

- la clausola 4 dell'accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con



riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

Così brevemente ricostruiti i corollari del principio di non discriminazione deve rammentarsi altresì che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468 del 8.2.2016).

Va inoltre osservato che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni pattizie che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868; Cass. 6.4.2017, n. 8945 e Cass. 5.8.2019, n. 20918).

Ne discende la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del Ministero dell'Istruzione stabilizzati il riconoscimento del progresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del Ministero dell'Istruzione non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene



valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.

Le evidenziate conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della sentenza c.d. Motter emessa dalla Corte di giustizia il 20 settembre 2018, secondo la quale *"la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato [...] deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi"*.

Ciò in quanto, nel caso concreto, si controverte non di docenti ma di collaboratori scolastici che, durante i plurimi rapporti a termine come precari e fino all'immissione in ruolo, non hanno svolto sostituzioni temporanee ma hanno lavorato con continuità, espletando sempre la medesima attività di collaboratore scolastico. Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale a.t.a., pur dopo la citata pronuncia della Corte di giustizia del 20 settembre 2018, si rinviene nella recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31150/2019, che ha evidenziato quanto segue:

- 1) al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento *"se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"* ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;
- 2) la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale a.t.a. della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato



giustificazione in seguito, poiché - come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità - le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale stabilizzato, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;

- 3) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza c.d. Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su *"elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi"* e che *"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato [...] o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"*;
- 4) d'altra parte la totale sovrapposibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle *"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"* (art. 49 c.c.n.l. del 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni.

Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, dunque, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio, deve procedersi alla disapplicazione della norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo *"in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad*



assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)" poiché "l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".

Tenuto conto di quanto illustrato, deve dunque essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire – in relazione al servizio pre-ruolo prestato – la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con la precisazione che la detta progressione è quella prevista per i dipendenti a tempo indeterminato sulla base degli scaglioni rimodulati a partire dal 2011 (con l'accorpamento della prima fascia, portata a 0-8 anni).

Anche tenuto conto delle osservazioni svolte dal Ministero convenuto in ordine alle date di decorrenza della maggiore anzianità di servizio a seguito del computo di tutto il servizio pre-ruolo di 6 anni, 6 mesi e 12 giorni svolto dalla ricorrente, deve dunque essere riconosciuto il diritto di parte attorea a conseguire la progressione nella fascia stipendiale 9-14 dal 11.2.2014 e nella fascia stipendiale 15-20 dal 11.2.2020, con conseguente accertamento della debenza delle differenze retributive di 861,34 (non specificamente contestate dal convenuto) maturate dalla lavoratrice in ragione del collocamento nella fascia stipendiale 15-20 da tale data e non dal 19.12.2014.

La domanda attorea non può trovare invece accoglimento e deve essere rigettata per la parte in cui la ricorrente richiede il riconoscimento del suo diritto ad accedere alla progressione stipendiale nella fascia 21-27 a far data dal 19.2.2026. In disparte rimanendo che lo svolgimento della prestazione della ricorrente fino a tale data costituisce evento futuro ed incerto, deve necessariamente rilevarsi che la progressione nelle fasce stipendiali è condizionata non solo al mero decorrere del tempo ma anche al concorrere di altri fattori che possono incidere sul computo dell'anzianità di servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, la scelta della lavoratrice di fruire di periodi di aspettativa non retribuita oppure l'adozione di provvedimenti di sospensione della lavoratrice dal servizio), sicché alcuna pronuncia può essere validamente



adottata dal Tribunale circa la data di perfezionamento del diritto della ricorrente a conseguire le ulteriori progressioni stipendiali richieste.

Infine, con riferimento all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'Amministrazione, si rammenta che la Corte di Cassazione, con recente ordinanza n. 2232/2020, ha puntualizzato che *"l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti."*

Da tale principio, applicabile per identità di *ratio* anche al personale non docente della scuola, consegue che le differenze retributive scaturenti in favore di parte ricorrente al ricalcolo dell'anzianità di servizio competono dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, che sul piano sostanziale si configura come atto interruttivo del termine prescrizionale medesimo, tanto più che parte attorea non ha allegato di aver compiuto alcun precedente atto interruttivo.

Tuttavia siffatto dato non ha alcuna incidenza nella vertenza in oggetto, considerato che la ricorrente ha richiesto il pagamento delle sole differenze retributive maturate tra il febbraio ed il dicembre 2020.

Tenuto conto della complessità della questione, dei numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi e fino al recente approdo della Cassazione, della reiezione della domanda di accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la collocazione nella fascia stipendiale 21-27 dal 19.2.2026, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di conseguire, ai fini giuridici ed economici, la valutazione dei periodi di servizio di anni 6, mesi 6, giorni 12 prestati prima della immissione in ruolo negli stessi termini e condizioni degli omologhi dipendenti assunti a tempo indeterminato;



- Conseguentemente, condanna il Ministero convenuto ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente con computo per intero del periodo di servizio pre-ruolo di anni 6, mesi 6, giorni 12 e a collocare la lavoratrice nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento;
- Condanna altresì il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le correlate differenze retributive di € 861,34 maturate dal 19.2.2020 sino al 1.12.2020, oltre accessori come per legge;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bergamo, 29 marzo 2022

Il Giudice
Elena Greco

